



AUTORITÀ PORTUALE DI RAVENNA

Via Antico Squero, 31 - 48122 Ravenna
tel. 0544/608811 fax 0544/608888 - C.F. 92033190395
<http://www.port.ravenna.it> e-mail: info@port.ravenna.it

ORDINANZA N. 9/12

IL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ PORTUALE

vista la Legge 28 gennaio 1994 n.84 “Riordino della legislazione in materia portuale” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 6, comma 1, lettera a) laddove attribuisce all’Autorità Portuale, e per essa al suo Presidente in funzione del successivo articolo 8, comma 3, lettera n-bis), i compiti di coordinamento e controllo delle attività esercitate nei porti con poteri di regolamentazione e ordinanza;

vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 “Nuove norme in materia di procedimento e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l’articolo 1, comma 1, laddove dispone che l’azione amministrativa è retta dai criteri di economicità, di efficacia, di pubblicità e di trasparenza;

vista l’ordinanza n.4 dell’11 luglio 2001 e successive modifiche e integrazioni di destinazione della banchina demaniale posta ad ovest di Largo Trattaroli allo svolgimento delle attività portuali connesse all’attracco di navi traghetto e passeggeri e di regolamentazione delle attività predette con previsione di un canone apposito di utilizzo;

vista l’ordinanza n.1 del 04 marzo 2005 con la quale la predetta disciplina si è resa applicabile in riferimento alle attività portuali connesse all’attracco di navi traghetto e passeggeri svolte da parte dei soggetti a ciò autorizzati, nelle forme di cui agli articoli stessi, su tutte le banchine demaniali non in concessione;

vista l’indicazione di priorità formulata sin dal 2004 dalla Unione Europea, attraverso l’inserimento, tra i 30 Progetti Prioritari di un’azione specifica (Progetto Prioritario PP21), allo sviluppo delle cosiddette Autostrade del Mare (Motorways of the Sea – MoS);

vista la proposta di revisione delle Reti TEN-T dell’ottobre 2011 [COM(2011) 650 final] in cui la Commissione Europea ha attribuito alle MoS un importante ruolo nello scenario di prospettiva del trasporto europeo sia in ambito comunitario che con una dimensione più allargata per il rafforzamento dei legami con i Paesi terzi e vicini e che detta proposta è attualmente sottoposta al processo di co-decisione da parte del Parlamento Europeo e del Consiglio;

ritenuto indispensabile al fine di ridurre nel porto di Ravenna, per quanto di competenza dell’Autorità Portuale, gli elementi che nella individuazione dei canoni possono distorcere la competitività delle Autostrade del Mare;

ritenuto a tal fine opportuno operare distinzione tra traffico commerciale automotive e traffico mezzi legato ai passeggeri nonché tra i soli trattori stradali e i rotabili in genere, individuando apposite voci di canone per ognuna delle tipologie così distinte tenendo conto della incentivazione delle Autostrade del Mare,

IN VIRTÙ DEI POTERI CONFERITIGLI

ORDINA

Art.1 All'articolo 1 dell'ordinanza n. 2 del 8 maggio 2008 le ultime due voci relative ad altrettante tipologie di traffico sono così sostituite:

“VEICOLO ED EVENTUALE RIMORCHIO AL SEGUITO (BICICLETTA, MOTOCICLETTA, AUTOVETTURA, AUTOCARAVAN, PULLMAN E SIMILI): €1,410 a veicolo,

TRAFFICO AUTOMOTIVE (NUOVE E USATE): €0,50 a pezzo,

ROTABILE TRASPORTO MERCI ED EVENTUALE RIMORCHIO: €0,75 a rotabile,

TRATTORI STRADALI: €0,75 a pezzo”.

Art.2 Resta ferma l'applicazione degli aggiornamenti di cui all'articolo 2 della stessa ordinanza.

Art.3 La presente ordinanza entra in vigore alle ore 00.01 del giorno 1° gennaio 2013.

Art.4 Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare le disposizioni della presente ordinanza. I contravventori saranno perseguiti ai sensi di legge e saranno ritenuti responsabili, in sede civile e penale, dei danni causati a persone o cose in ragione del loro comportamento.

Ravenna, 10 DIC 2012

IL PRESIDENTE
Galliano Di Marco